



Noale, 14 gennaio 2016

Circolare Nr. 1/ 2016
LEGGE STABILITA' 2016

Gentile cliente di seguito le principali novità introdotte dalla L. 208/2015 (cosiddetta legge di stabilità 2016) ed in vigore dal 1° gennaio 2016:

PER LE IMPRESE/PROFESSIONISTI**Maxiammortamenti su nuovi investimenti**

Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in “**beni strumentali nuovi**”, mediante la possibilità di aumentare il costo fiscalmente deducibile; il recupero avviene tramite deduzione extracontabile.

Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, **il costo di acquisizione è maggiorato del 40%** con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L'agevolazione ha natura temporanea, **essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.**

Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall'agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni indicati in apposito allegato.

Al fine di rendere possibile il beneficio anche per il comparto dei veicoli, si maggiorano di pari importo i tetti massimi di rilevanza fiscale dei valori di tali beni.

Regime agevolato dell'assegnazione o cessione di immobili NON strumentali ai soci e/o della trasformazione in società semplice

E' stato deciso un trattamento fiscale di favore per **le operazioni di assegnazione di immobili Non strumentali ai soci o la loro cessione e trasformazione in società semplice, se perfezionate entro il 30 settembre 2016.**

Le agevolazioni proposte sono le seguenti:

- utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni;
- facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale;
- fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari all'ammontare tassato in capo alla società;
- riduzione al 50% dell'imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle imposte ipotecaria e catastale fisse;
- l'Iva rimane invece dovuta nei modi ordinari.

Estromissione immobili dalla ditta individuale

Prevista la facoltà di estromettere, in modo fiscalmente agevolato, i beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale.

L'opzione si esercita entro il 31 maggio 2016, mediante comportamento concludente.

Esonero contributivo per il 2016 per nuovi assunti

Ai datori di lavoro privati che assumo a tempo indeterminato determinato nel 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro.

Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato per la stessa azienda nei tre mesi prima dell'entrata in vigore di questa Legge (1° gennaio 2016).

In caso di subentro in un appalto, anche per rispetto di un obbligo preesistente, il nuovo datore di lavoro subentra anche nell'esonero contributivo per i lavoratori coinvolti, per la durata e la misura rimanenti rispetto a quanto già fruito.

Rivalutazione di quote e terreni

È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016.

Diversamente dal passato, però si applica un'aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all'8%, sia per la rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate.

La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell'intero.

Rivalutazione dei beni di impresa

Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d'impresa, oltre che delle partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

In particolare:

- il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (i beni non ammortizzabili);
- gli effetti fiscali sono differiti;
- è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Regime forfettario 2016

Tra le condizioni per poter fruire del regime forfettario di cui all'art. 1, c. 54 L. 190/2014, previsto per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, non è più richiesto che i redditi conseguiti nell'anno precedente nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Tuttavia, non possono avvalersi del regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, l'aliquota d'imposta è stabilita nella misura del 5% (anziché riduzione del reddito di 1/3 per il primo periodo di imposta e per i 2 successivi). Tale disposizione si applica, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche.

Il reddito forfettario costituisce base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35% (anziché mancata applicazione del minimale contributivo).

ALTRE DISPOSIZIONI LEGGE DI STABILITA'**Innalzati i limiti per l'uso del contante e pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione**

Si eleva a 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti.

E' stato abrogato l'articolo 12, comma 1.1, D.L. 201/2011 che prevedeva, in deroga ai canonici limiti antiriciclaggio, l'obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Misura ridotta dell'imposta di registro sull'acquisto della prima casa

Modificando la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/861, **si consente di applicare l'agevolazione prima casa, anche nel caso in cui l'acquirente, al momento dell'acquisto, non si sia ancora "liberato" della precedente "prima casa", purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal "nuovo" acquisto agevolato.**

Detrazione Iva per immobili di classe energetica A e B

Si dispone **una detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.**

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.

Detrazioni per interventi su immobili

Si dispone la proroga per il 2016 delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:

- dell'aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale;
- dell'aliquota del 65% per gli interventi antisismici;
- della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- dell'aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Cessione del beneficio fiscale 65% per pensionati in no tax area

I soggetti che si trovano nella no tax area in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e lavoro autonomo non abituali (quindi redditi diversi), possono optare per la cessione della propria detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; le disposizioni applicative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola.

Detrazione acquisto mobili per giovani coppie

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

La detrazione:

- va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;
- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro;

- non è cumulabile con quello per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Detrazioni per dispositivi multimediali di controllo remoto del riscaldamento

Si estende l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; detti dispositivi, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti, devono garantire il funzionamento efficiente degli impianti, e presentare specifiche caratteristiche.

Tali dispositivi, attraverso canali multimediali da remoto, devono:

- mostrare i consumi energetici, con la fornitura periodica di dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di esercizio;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti.

Credito di imposta per installazione impianti di allarme

E' istituito, per l'anno 2016, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

L'attuazione è demandata ad apposito D.M.. La norma non indica alcun divieto di sovrapposibilità con le disposizioni di recupero del patrimonio edilizio, che comprendono anche l'installazione di allarmi.

Canone rai

Si fissa la misura del canone rai in 100 euro, stabilendo che la riscossione avvenga per il tramite delle bollette di fornitura di energia elettrica.

Il pagamento avverrà in 10 rate mensili decorrenti da gennaio di ciascun anno, addebitate nelle prime bollette con scadenza di pagamento successiva alla scadenza di dette rate; per il solo 2016, la riscossione avverrà a partire dal 1° luglio 2016, con recupero di tutte le rate pregresse non addebitate.

Il canone risulta dovuto, per il nucleo familiare, nel luogo ove esiste fornitura di energia e si riscontra la residenza anagrafica del soggetto, fermo restando il principio in forza del quale l'obbligo scatta in virtù della detenzione dell'apparecchio.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per eventuali approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

Studio Berto